APOS
Associazione Professionale
Operatori e Insegnanti Shiatsu

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA



Documento approvato dal Consiglio Direttivo del 27 Marzo 2019
Ratificato dagli Associati nell'Assemblea Ordinaria del 04 Maggio 2019

Via Vitruvio n° 35 - 20124 Milano Tel. 02.29532182 Fax 02.29525590
Mail: info@shiatsuapos.com Pec shiatsuapos@mlcert.it Web: www.shiatsuapos.com
C.F. 97249270154 P.IVA 06807410961

APOS
Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Il Codice Deontologico e di Condotta (di seguito Codice) contiene le esigenze etiche della professione dell'Operatore e dell'Insegnante Shiatsu iscritto ad Apos; costituisce il suo elemento di identità, lo strumento attraverso il quale l'Associato si presenta alla società e contestualmente lo strumento che lo orienta e lo guida nelle scelte di comportamento, nel fornire i criteri per affrontare i dilemmi etici e deontologici, nel dare pregnanza etica alle azioni professionali. Il Codice disciplina le norme di comportamento degli Operatori e degli Insegnanti Shiatsu (di seguito Associato) con i Clienti, con i Colleghi, con le altre figure professionali, con la Società e con l'ambiente.

Il Presente Codice sostituisce quanto approvato dal Consiglio Direttivo del 23 novembre 2017, ratificato dagli Associati nell'Assemblea Ordinaria del 25 novembre 2017.

L'utente consumatore può rivolgersi allo sportello per il cittadino, istituito da Apos ai sensi della L. 4/2013, attraverso il sito www.shiatsuapos.com per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti ad Apos devono possedere e posseggono, nonché in caso di contenzioso con il singolo professionista.

L'Associato si impegna a lasciare una copia di questo Codice nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei Clienti. In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i Clienti che gli Associati possono rivolgersi allo sportello per il cittadino per essere tutelati e consigliati, oppure rivolgendosi al Collegio dei Probiviri di Apos.

Sull'osservanza del presente Codice vigila ed interviene il Collegio dei Probiviri di Apos.

Capo I – Principi generali

Articolo 1 - Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli Associati Apos. L'Associato è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2 - L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Associazione e dal presente Codice.

Articolo 3 - L'Associato considera suo dovere accrescere le proprie conoscenze, abilità e competenze, utilizzandole per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità. L'Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4 - Nell'esercizio dell'attività, l'Associato rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L'Associato utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Articolo 5 - L'Associato è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale. La violazione dell'obbligo di formazione/aggiornamento continuo, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dal Regolamento. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza. L'Associato non suscita, nelle attese dell'utente, aspettative infondate.

Articolo 6 - L'Associato accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il Collegio dei Probiviri dell'Associazione. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7 - L'Associato adotta preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale delle controversie, sia conciliative che arbitrali.

Articolo 8 - Nello svolgimento della sua attività, l'Associato è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti ed è buona prassi ottenerne il consenso informato. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 9 - L'Associato è strettamente tenuto al segreto professionale, non divulgando notizie e fatti riguardanti il Cliente senza il suo consenso, rispettando quanto riportato dal Regolamento GDPR 2016/679.

Articolo 10 - La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale

Articolo 11 - In ogni contesto professionale l'Associato deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 12 - Nello svolgimento della propria attività, il soggetto si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali e amministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale, probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essi clienti, studenti, fornitori, concorrenti, terzi.

Capo II – Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 13 - L'Associato contraddistingue la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con l'utente con la seguente frase: "professione disciplinata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4".

Articolo 14 - L'Associato accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo interlocutore.

Articolo 15 - L'Associato adotta condotte non lesive nei confronti delle persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 16 - L'Associato pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale e, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto di natura professionale.

Articolo 17 - L'Associato, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle

stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 18 - L'Associato si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Articolo 19 - L'Associato valuta ed eventualmente propone l'interruzione del trattamento quando constata che il cliente non trae alcun beneficio dal trattamento.

Articolo 20 - L'Associato evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. All'Associato è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Articolo 21 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Articolo 22 - Quando l'Associato acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 23 - I rapporti i colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della correttezza.

Articolo 24 - L'Associato si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi, relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'Associato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Associazione.

Articolo 25 - L'Associato accetta il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 26 - Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, l'Associato è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società e l'ambiente

Articolo 27 - L'Associato presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 28 - Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, l'Associato non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che fornisca un'immagine non corretta dello Shiatsu e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico, paramedico, estetico o sportivo qualora l'Operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dagli organi interni dell'Associazione. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà e correttezza ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Articolo 29 - L'Associato si impegna a tener conto dell'impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l'ambiente.

Capo V – Provvedimenti Disciplinari

Articolo 30 - Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del Consiglio Direttivo o di altro Associato, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Direttivo (nei casi di violazione di cui all'art.

8.1 comma a) e comma b) dello Statuto) o al Collegio dei Probiviri negli altri casi, che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà l'ammonimento, la censura o la sospensione temporanea, mentre, in presenza di recidiva o di violazione molto grave, ne proporrà l'espulsione all'Assemblea.

Articolo 31 - Espulsione - L'espulsione può essere dichiarata dall'Assemblea, oltre che per gravi violazioni di quanto disposto agli Artt. 5, 6, 7 dello Statuto, per gravi comportamenti che risultino in contrasto con le finalità e lo spirito dell'Associazione e nei confronti degli Associati che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione, su richiesta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 32 - Riammissione – Trascorso il periodo minimo di due anni dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, l'Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio dei Probiviri il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, ne propone all'Assemblea la riammissione.

Capo VI – Norme di attuazione

Articolo 33 - Apos potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative e mettendo in atto tutte quelle misure per consentirne la corretta applicazione.

Articolo 34 - Il presente Codice Deontologico entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea degli Associati Apos.

I NOSTRI RICONOSCIMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro della Giustizia

di concerto con il Sottosegretario di Stato per le Politiche e gli Affari Europei

Visto l'art. 15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto l'art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/367CE;

precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007, nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, dall' associazione APOS e DBN - Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bionaturali, pervenuta in data 29 dicembre 2011, con la quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;

vista la documentazione trasmessa dalla istante associazione APOS e DBN in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 17 luglio 2013, pervenuto in data 31 luglio 2013;

ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall'art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 per l'annotazione della istante associazione APOS e DBN nell'elenco sopra indicato;

ritenuto di dovere accogliere la domanda;

Decreta

L'annotazione della associazione APOS e DBN - Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bionaturali con sede in Milano, Via Vitruvio, 35.
L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'annotazione.
Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti con la precisazione che l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Roma, 2 dicembre 2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Andrea Orlando

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE POLITICHE E GLI AFFARI EUROPEI
Sandro Gozi

APOS
Associazione Professionale
Operatori e Insegnanti Shiatsu

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge 4.2013

Da: Emilio Rossillo [mailto:emilio.rossillo@mise.gov.it]
Inviato: giovedì 6 agosto 2015 16.30
A: 'APOS'
Cc: paolo.prato@mise.gov.it; salvatore.inga@mise.gov.it; 'Relazioni Istituzionali CoLAP'
Oggetto: Dichiarazione per inserimento elenco associazioni professionali

Alla c.a. sig. Alioli

e, p.c., avv. Di Natale

Con riferimento alla corrispondenza pregressa, compreso quanto inviato a mezzo PEC in data 14 luglio 2015, si prende atto di quanto rappresentato e, verificato il Vostro sito web, si comunica che la Vostra associazione è stata inserita nella seconda sezione dell'elenco delle associazioni professionali previsto dall'art.2, comma 7 della legge 4/2013.
In caso di eventuali future modifiche degli elementi contenuti nell'allegato 2, si richiede di trasmettere un nuovo file pdf, con la data di aggiornamento dei dati in esso riportati.
La pubblicazione dell'inserimento nel sito web ministeriale avverrà, per motivi tecnici, nei prossimi giorni. Si fa riserva di successiva comunicazione in merito.
Cordiali saluti

dr. Emilio Rossillo
Dirigente Div. VII (Qualità dei prodotti e dei servizi
e professioni non organizzate in ordini o collegi) - ex Div. XVIID.G. Mercato,
Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica
Ministero Sviluppo Economico

APOS
Associazione Professionale
Operatori e Insegnanti Shiatsu

ISO 9001-2015

CERTIFICATO

Il presente documento attesta che il Sistema di Gestione dell'organizzazione:

APOS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI E INSEGNANTI SHIATSU

Sede Legale: Via Vitruvio, 35 - 20124 Milano (MI)

è stato verificato ed è risultato conforme alla seguente norma:

UNI EN ISO 9001:2015

è applicabile ai seguenti indirizzi:

Via Vitruvio, 35 - 20124 Milano (MI)

Scopo di certificazione:

Progettazione ed erogazione di tutela, rappresentanza e crescita culturale operatori e insegnanti shiatsu, aggiornamento professionale di operatori shiatsu. (EA 35)

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione.

QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.

Il Direttore
Quaser Certificazioni S.r.l.

Certificato n°
1185

Data prima emissione
17/07/2006

Data di scadenza
03/07/2021

ACCREDIA

Emissione n° 3 del 03/07/2018

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute sullo stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 02-67479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com) o consultare la banca dati presente sul sito internet www.quasercert.com alla pagina "aziende certificate".

Via Vitruvio n° 35 - 20124 Milano Tel. 02.29532182 Fax 02.29525590
Mail: info@shiatsuapos.com Pec shiatsuapos@mlcert.it Web: www.shiatsuapos.com
C.F. 97249270154 P.IVA 06807410961